

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»⁽¹⁾) e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di questa direttiva;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/29/CE è scaduto il 12 giugno 2007. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato le misure necessarie per trasporre la direttiva o, in ogni caso, non ne aveva informato la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 149, pag. 22.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt Miljööverdomstolen (Svezia) il 30 giugno 2008 — Kemikalieinspektionen/Nordiska Dental AB

(Causa C-288/08)

(2008/C 209/57)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea Hovrätt Miljööverdomstolen

Parti

Ricorrente: Kemikalieinspektionen

Convenuta: Nordiska Dental AB

Questioni pregiudiziali

- 1) a) Se le norme contenute nella direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/427/CEE, concernente i dispositivi medici⁽¹⁾, debbano essere interpretate nel senso che ostano all'applicazione di un divieto nazionale, motivato da ragioni di tutela dell'ambiente e della salute, di espor-

tare dal paese a fini commerciali amalgama contenente mercurio per uso dentistico.

- b) Se abbia rilevanza ai fini di tale interpretazione che il prodotto rechi la marchiatura CE.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se gli artt. 8 e 11 del regolamento (1998:944) sul divieto, in taluni casi, di gestione, importazione e esportazione di prodotti chimici, che si fonda sulle ragioni precedentemente menzionate, siano compatibili con gli artt. 29 e 30 del Trattato CE, nel caso in cui tali disposizioni si applichino ad un amalgama contenente mercurio per uso dentistico recante la marchiatura CE.

⁽¹⁾ GU L 169, pag. 1.

Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte 11 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — Eivind F. Kramme/SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S

(Causa C-396/06)⁽¹⁾

(2008/C 209/58)

Lingua processuale: il danese

Il presidente della Quarta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 294 del 2.12.2006.

Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 10 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/ Repubblica di Polonia

(Causa C-416/06)⁽¹⁾

(2008/C 209/59)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Prima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 326 del 30.12.2006.